

**Affidamento di incarichi di progettazione
a seguito delle modifiche
apportate dalla legge 1° agosto 2002, n. 166**
Determinazione del 13 novembre 2002
(G.U. n. 289 del 10 dicembre 2002)

Considerato in fatto

I dati raccolti e le richieste di informazioni e di chiarimenti rivolti all'Autorità nonché le segnalazioni inviate alle stazioni appaltanti in ordine agli affidamenti di servizi di progettazione e di direzione dei lavori hanno portato l'Autorità a constatare nel comportamento delle stazioni appaltanti, in particolare per gli affidamenti rientranti nella cosiddetta *fascia fiduciaria*, l'esistenza di fatti quali l'assenza di idonea pubblicità, la mancata indicazione della motivazione in ordine alla scelta del professionista nonché l'artificioso frazionamento degli incarichi, al fine di procedere ad affidamento fiduciario — spesso allo stesso professionista — anziché utilizzare procedure concorsuali. Sono spesso emerse anche irregolarità nei bandi di gara, che dimostrano l'esistenza di difficoltà interpretative o di dubbi in ordine alle disposizioni che disciplinano la materia degli affidamenti dei servizi tecnici; irregolarità che frequentemente sono alla base di ricorsi e, di conseguenza, di ritardi nella redazione dei progetti.

In questi fatti sono ravvisabili pacifiche ed evidenti violazioni dell'articolo 17, commi 10, 11, 12, 14 della legge 11 febbraio 1994 e s. m. e dell'articolo 62, commi 1 e 10, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e sono oggi da considerarsi ancora più gravi, in quanto la legge 1° agosto 2002, n.166 ha aumentato il limite della *fascia fiduciaria* da 40.000 euro a 100.000 euro.

Il loro ricorrere richiede indicazioni che contribuiscano, con la consapevolezza del fondamento dei precetti normativi, alla formazione di regole per comportamenti a questi conformi, indicazioni che l'Autorità ritiene necessario fornire quali linee guida cui le stazioni appaltanti possono fare riferimento nei singoli casi che si presentino nella loro attività.

Considerato in diritto

In primo luogo va osservato che le modifiche introdotte nella legge n. 109/1994 e s. m. dalla legge n. 166/2002 comportano una suddivisione degli affidamenti delle prestazioni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 109/94 (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché direzione dei lavori ed incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale) in tre nuove fasce di importi. La prima fascia riguarda gli affidamenti i cui corrispettivi sono inferiore a € 100.000 ; la seconda fascia gli affidamenti i cui corrispettivi sono pari o superiori a € 100.000 ed inferiori alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi; la terza fascia gli affi-

Sezione Quarta

damenti pari o superiori alla suddetta soglia. Va osservato che l'attuale soglia comunitaria è pari all'equivalente in euro di 200.000 DSP (diritti speciale di prelievo) e cioè a 249.681 euro, pari a 483.449.829 di vecchie lire (Decreto Ministero economia e finanza, G.U. 3 gennaio 2002, n. 2).

Gli appalti relativi alla prima fascia sono affidati tramite il responsabile del procedimento (articolo 17, comma 12, della legge 109/94 e s. m.) a soggetti di fiducia delle stazioni appaltanti, con la procedura della trattativa privata e delle prescrizioni previste dall'articolo 62, comma 1, del DPR n. 554/1999; quelli relativi alla seconda fascia sono affidati, oltre che con la procedura della licitazione privata come disciplinata — in attesa delle eventuali modifiche che a tale DPR n. 554/1999 saranno apportate dal Governo ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge n. 166/2002 — dagli articoli 62, 63, 64 del suddetto DPR n. 554/1999, anche del pubblico incanto, ma comunque a soggetti in possesso degli specifici requisiti tecnico-organizzativi previsti del citato articolo 63, lettera o); quelli relativi alla terza fascia sono affidati a soggetti in possesso degli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dall'articolo 66 del predetto DPR n. 554/1999, con le procedure del pubblico incanto e della licitazione privata di cui agli articoli 65, 67, 68, 69, 70 del medesimo DPR n. 554/1999 e con le disposizioni del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 157. Va precisato che gli appalti relativi alla prima fascia possono, ovviamente, essere affidati anche con le procedure previste per la seconda fascia.

Per l'individuazione della fascia a cui appartiene un appalto è necessario che il responsabile del procedimento rediga, sulla base delle indicazioni di cui si parlerà in prosieguo, un'ipotesi di parcella, che deve riguardare (determinazione del 17 febbraio 2000, n. 10) sia la prestazione di progettazione sia quella di direzione dei lavori, fatto salvo il caso in cui sia stato già stabilito che la direzione dei lavori non sarà affidata al progettista ma sarà espletata da tecnici della stazione appaltante.

È stato già previsto (determinazione del 16 ottobre 2002, n. 27) che, sulla base del principio secondo il quale — salva diversa intenzione del legislatore — la legge non dispone che per l'avvenire, la disciplina corrispondente alle nuove fasce di importi trova applicazione agli incarichi affidati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 166/2002 e cioè dal 18 agosto 2002. Ne segue che per gli affidamenti di importi compresi tra 40.000 e 100.000 euro risulta ammissibile l'incarico fiduciario, se affidato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 166/2002.

Per la prima fascia, nonostante la modifica legislativa, può ritenersi che i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza (C. Stato Sez. V, 3 febbraio 1999, n. 112; C. Stato Sez. V, 20 agosto 2001, n. 4466; C. Stato Sez. V, 5 settembre 2001, 4673) e dall'Autorità trovano applicazione anche con riferimento al mutato importo. Nella citata determinazione n. 27/2002 sono stati richiamati gli avvisi che l'Autorità ha espresso in ordine a tali affidamenti fiduciari. È stato ricordato che essi sono contenuti nelle determinazioni 8 novembre 1999, n. 8; 17 febbraio 2000, n. 5; 5 aprile 2000, n. 17; 27 dicembre 2000, n. 57; 26 luglio 2001 n. 18; 27 febbraio 2002, n. 3; 16 luglio 2002, n. 16; 24 luglio 2002, n. 18; 30 luglio 2002, n. 20 e che il loro rispetto è ancora più indispensabile, stante il nuovo limite.

Determinazioni

Per quanto riguarda la quantificazione dei corrispettivi, l'Autorità — stante l'annullamento da parte del Tar Lazio del decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001 — nella suddetta determinazione n. 27/2002 ha espresso l'avviso che la previsione di un nuovo decreto (art. 17, co. 12-ter, l. n. 109/94 e s. m.) da parte del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cioè di un decreto chiamato a definire, quindi a rendere applicabile la nuova normativa, porta, nelle more, ad applicare quella contenuta nella legge 2 marzo 1949, n. 143 (ingegneri e architetti) e le corrispondenti leggi per gli altri tecnici (geometri, periti edili ed industriali, geologi, dottori agronomi e forestali). Indicazione interpretativa che l'Autorità ritiene di dover ribadire, nell'ulteriore considerazione che non costituisce soluzione esaustiva di opposto avviso quella che qualifichi come carattere materiale contenutistico il rinvio all'annullato decreto 4 aprile 2001 (ultimo periodo del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge n. 109/94 e s. m.), in quanto, se così fosse, rimarrebbe cristallizzato un regime tariffario, divenuto precetto normativo, modificabile soltanto con legge, mentre è noto che il sistema delle tariffe è assegnato a provvedimenti amministrativi.

In merito, poi, ad un specifico quesito inviato all'Autorità, riguardante la determinazione dei corrispettivi concernenti incarichi affidati nella vigenza del decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, può essere considerato che principio generale, in ipotesi di successione di leggi nel tempo, è quello secondo cui i modi e i contenuti delle obbligazioni derivanti da contratti sono determinati dalla legge vigente al tempo della relativa stipulazione. Sicché, se per gli affidamenti disposti successivamente al 18 agosto 2002 le stazioni appaltanti debbono riferirsi per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni affidate alle tariffe operanti antecedentemente all'emanazione del decreto 4 aprile 2001, per quelli, invece, effettuati nella vigenza di tale decreto, cioè dallo 11 maggio 2001 al 23 luglio 2002, i corrispettivi, ancorché liquidati successivamente al 23 luglio 2002, dovrebbero essere determinati in base al contenuto recepito nell'accordo contrattuale intervenuto tra le parti e costituente pertanto regola pattizia.

Occorre tenere presente che le tariffe professionali dei tecnici prevedono la determinazione dei corrispettivi in ogni caso sulla base di:

- a) una suddivisione (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti: prevista dall'articolo 14 della legge n. 143/49) degli interventi da progettare in classi e categorie;
- b) prescrizione (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti: prevista dall'articolo 14 della legge n. 143/49) che stabilisce che qualora i servizi interessino più di una classe e categoria, i corrispettivi devono essere commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna classe e categoria e non globalmente;
- c) percentuale indicata nella tabella A) (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti: allegato A della legge n. 143/49) in corrispondenza della classe e categoria (oppure delle classi e categorie) dell'intervento da progettare e dell'importo dell'intervento progettato (o dei singoli importi dell'intervento progettato);
- d) aliquote indicate nella tabella B) (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti: allegato B della legge n. 143/49) con riferimento alle prestazio-

Sezione Quarta

- ni previste nel bando (progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione dei lavori, contabilità, assistenza al collaudo ecc);
- e) aumenti percentuali (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti: previsti dall'articolo 21 della legge n. 143/49) delle aliquote della tabella B, determinabili discrezionalmente entro limiti prefissati;
 - f) un aumento percentuale (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti: previsti dall'articolo 13 della legge n. 143/49) dei corrispettivi per rimborso spese, determinabile discrezionalmente entro un limite prefissato;
 - g) riduzione (comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155; articolo 17, comma 14-*quater*, della legge 109/94 e s. m.) dei corrispettivi determinabile discrezionalmente entro il limite del venti per cento.

Giova poi ricordare che gli aumenti percentuali di cui alle precedenti lettere e), f), g) (da valutare discrezionalmente da parte della stazione appaltante, da indicare specificamente nel bando di gara e da applicare, al netto del ribasso offerto in gara, per la determinazione a consuntivo del corrispettivo per le prestazioni effettuate) sono (con riferimento alla tariffa degli ingegneri ed architetti) così articolati:

- a) tra zero e cento per cento per le aliquote a), b) della tabella B, nel caso di richiesta di progetti preliminari relativi a diverse soluzioni progettuali;
- b) tra zero e cento per cento per le aliquote c), d), e), f) della tabella B, nel caso di speciali difficoltà e nel caso di sviluppo di elaborati in numero e qualità superiore al normale;
- c) tra zero e cento per cento per le aliquote a), c) della tabella B, nel caso di progetti di trasformazione di fabbricati ed impianti;
- d) nella misura fissa del venticinque per cento per le aliquote a), b), c), d), e), f) della tabella B nel caso di incarico parziale;
- e) tra zero e sessanta per cento, per rimborso spese;
- f) tra zero a cinquanta per cento per l'aliquota g) della tabella B nel caso di mancanza di personale di sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori.

Le prescrizioni dell'articolo 50, comma 3, del DPR n. 554/1999 — il quale prevede che le prestazioni che costituiscono servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici sono di tre tipi: normali, speciali, accessorie — nonché dell'articolo 17, comma 14-*quater*, della legge n. 109/94 e s. m. e dell'articolo 62, commi 3, 4, 5, del DPR n. 554/1999 — secondo cui i corrispettivi relativi alle prestazioni normali e a quelle speciali devono essere determinati applicando le vigenti tariffe professionali mentre quelli relativi alla prestazioni accessorie sono determinati con riferimento ai correnti prezzi di mercato — consentono inoltre di precisare:

- a) le prestazioni normali sono quelle di cui alla tabella B e cioè quelle relative al progetto preliminare (relazione illustrativa, relazione tecnica, planimetria generale, schemi grafici, calcolo sommario della spesa), al progetto definitivo (relazione descrittiva, relazioni tecniche specialistiche, studio di inserimento urbanistico, elaborati grafici, calcoli preliminari delle strutture e degli impianti, disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, computo metrico estimativo, quadro economico), al progetto esecutivo (relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di

Determinazioni

ripristino e miglioramento ambientale, calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, computo metrico estimativo definitivo e quadro economico, cronoprogramma, elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie (individuate in base all'allegato A al DPR n. 34/2000) di cui si compone l'opera o il lavoro, schema di contratto e capitolato speciale d'appalto), alla direzione dei lavori, alla contabilità, all'assistenza al collaudo — di competenza degli architetti, ingegneri geometri, periti edili, periti industriali, dottori in agraria — nonché quelle relative alle indagini geologiche e relative relazioni, di competenza dei geologi;

- b) le prestazioni speciali sono quelle di cui agli aumenti percentuali delle aliquote della tabella B per richiesta di progetti preliminari relativi a diverse soluzioni progettuali, per speciali difficoltà progettuali e per lo sviluppo di elaborati in numero e qualità superiore al normale;
- c) le prestazioni accessorie sono quelle relative allo studio di prefattibilità ambientale, allo studio di impatto ambientale o allo studio di fattibilità ambientale, al piano di manutenzione, alle analisi e alle indagini tecniche speciali, alle indagini, preliminari e definitive, geotecniche, idrologiche, sismiche, agronomiche, biologiche, chimiche e le relative relazioni, alle prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, alla predisposizione dei piani di sicurezza, ai rilievi planoaltimetrici, alle misurazioni, alle picchettazioni, ai rilievi della rete dei servizi del sottosuolo ed ai piani di esproprio.

Le stesse disposizioni consentono anche di precisare che le prestazioni accessorie sono cosa diversa dai compensi a vacanza e dai rimborsi spese di cui, per esempio, agli articoli 4 e 6 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, che l'ultimo periodo dell'articolo 13 della medesima tariffa definisce compenso accessorio, e che possono essere liquidati al massimo in una cifra pari al 60% dell'onorario a percentuale.

Da ultimo, sull'individuazione delle classi e delle categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare, l'Autorità (determinazione 8 novembre 1999, n. 7) ha rilevato:

- a) la tariffa professionale dei tecnici attua una suddivisione delle opere in classi e categorie in funzione del grado di affinità oggettuale e funzionale delle opere stesse;
- b) per quanto riguarda la tariffa degli ingegneri ed architetti, le classi individuano nove differenti tipi di interventi mentre le categorie rappresentano una specificazione dettagliata delle caratteristiche degli interventi compresi nella classe;
- c) ogni classe individua, quindi, un insieme di interventi oggettualmente e funzionalmente della stessa natura;
- d) le categorie, invece, costituiscono una suddivisione dell'insieme degli interventi compresi in ogni classe in sottoinsiemi, caratterizzati ognuno da uguale complessità funzionale e tecnica (da *a* in poi);
- e) il sottoinsieme che presenta la più elevata complessità è quello con collocazione più elevata nell'ordine alfabetico e, logicamente, vi corrisponde la percentuale più elevata fra quelle previste, a parità di importo, nella classe.

Sezione Quarta

Sulla base di queste indicazioni, emerge l'importanza della prescrizione regolamentare [art. 63, co. 1, lett. c); art. 67, co. 1, DPR n. 554/1999] che impone di indicare nel bando di gara la classe e categoria o le classi e categorie dell'intervento, in quanto ciò serve a prestabilire quale percentuale si applicherà, a gara ultimata ed a progetto redatto, per determinare il corrispettivo. La prescrizione è funzionale anche per la dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione o per l'indicazione dei requisiti da impiegare, nel caso che la procedura di gara sia la licitazione privata, per la selezione dei concorrenti a cui inviare la lettera di invito a presentare offerta. I lavori a cui si riferiscono detti requisiti devono, infatti, appartenere alla classe e categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento a cui si riferisce il bando. In questi casi è evidente che vanno considerati gli interventi appartenenti non solo alla classe e categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento a cui si riferisce il bando ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia pari o più elevata a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura ma tecnicamente più complessi.

Viene poi confermata l'opportunità che gli incrementi delle aliquote a), b), c), d), e), f) della tabella B [lettere a), b) dell'elencazione prima fatta] — a causa di quanto stabilito per i progetti dalla legge n. 109/94 e s. m. e dal DPR n. 554/1999 — siano sempre previsti nei bandi di gara, nella misura valutata discrezionalmente in rapporto alla complessità dell'intervento da progettare ma, come si specificherà in prosieguo, sottoposti a ribasso. La previsione di tali incrementi deve essere motivatamente giustificata dal responsabile del procedimento, che deve anche provvedere a valutarne le misure entro i limiti stabiliti dalle tariffe professionali.

Negli affidamenti fiduciari, l'impiego degli anzidetti aumenti può peraltro aversi in casi limite in quanto, dati gli importi per cui essi sono effettuabili, non sono di regola configurabili — e, pertanto, da risolvere — questioni tecniche rilevanti. Nei casi limite in cui si verificano, invece, la ricorrenza di queste questioni, è necessario che il responsabile del procedimento ne dia completa e motivata giustificazione che non può, ovviamente, consistere nella mera affermazione della rilevanza delle questioni, ma deve esternarsi con l'indicazione della specifica natura delle stesse e dei problemi che presentano.

Inoltre, negli affidamenti fiduciari, l'importo relativo al rimborso spese di cui alla lettera e) dell'elencazione prima fatta non può coincidere con quello previsto come massimo, in quanto, mentre nelle gare esso è soggetto a ribasso, negli affidamenti fiduciari è concordato con l'affidatario e, pertanto, per logica conseguenza deve essere definito, mediante una determinazione — ovviamente: motivata — in un importo che tenga conto dei ribassi conseguiti in gara per prestazioni analoghe.

Va inoltre ricordato che è disposto (art. 17, co. 14-ter, l. n. 109/94 e s. m.) che nella fase transitoria (cioè prima dell'emanazione del nuovo decreto di cui all'art. 17, co. 12-bis, l. n. 109/94 e s. m.) le aliquote della tabella B riferite alle prestazioni normali sono:

- a) per il progetto preliminare quelle indicate con le lettere a), b);
- b) per il progetto definitivo quella indicata con la lettera c);
- c) per il progetto esecutivo quelle indicate con le lettere d), e), f).

Determinazioni

Con riferimento alla suddetta disposizione, va osservato che si ritiene che debba fare eccezione alla prescrizione delle tariffe professionali citata in precedenza (qualora i servizi interessino più di una classe e categoria i corrispettivi devono essere commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna classe e categoria e non globalmente) il caso dei servizi relativi alla redazione di un progetto integrale [art. 1, co. 1, lett. i), DPR n. 554/1999] e cioè relativo ad interventi appartenenti agli organismi edilizi [classe I, categorie a), b), c), d) dell'elencazione di cui all'art. 14 l. n. 143/49 e s. m.] per i quali il corrispettivo relativo al progetto preliminare va commisurato all'importo globale dell'intervento e quelli del progetto definitivo ed esecutivo ai singoli importi delle diverse parti (architettoniche, strutturali ed impiantistiche) che costituiscono l'intervento e delle relative aliquote della tabella B (allegata alla suddetta legge n. 143/49 e successive modificazioni) comprendenti però anche quelle previste per il progetto preliminare.

Per quanto concerne l'inderogabilità dei minimi tariffari, va osservato che essa si riferisce, ai sensi della legge n. 109/94 e s. m. e del DPR n. 554/1999, esclusivamente ai corrispettivi per le prestazioni normali e, quindi, a quelli determinati sulla base delle indicate tabelle A e B, e non anche alle prestazioni speciali e alle prestazioni accessorie. Non è da considerare minimo inderogabile neanche il rimborso spese, in quanto non costituisce corrispettivo (Tar Milano, 31 luglio 1999, n. 2883). Per quanto riguarda i costi delle prestazioni accessorie da indicare nei bandi e da sottoporre a ribasso, si ritiene che essi possono essere stabiliti, oltre che con valutazioni discrezionali del responsabile del procedimento, sulla base di quanto previsto dall'annullato decreto 4 aprile 2001 che, in attesa del nuovo, diventerebbe pertanto un'opportuna guida per le stazioni appaltanti. Quelli da concordare negli affidamenti fiduciari possono essere determinati con gli stessi criteri ma devono tenere conto dei ribassi conseguiti in gara per prestazioni analoghe.

Dalle indicazioni di cui sopra consegue che il ribasso da richiedere nelle gare o da concordare nella trattativa privata [art. 64, co. 1, lett. c), n. 1, DPR n. 554/1999] deve riguardare ed applicarsi esclusivamente a:

- a) percentuale stabilita nel bando di gara per il rimborso spese;
- b) percentuali di incremento delle aliquote della tabella B, stabilite nel bando di gara per le prestazioni speciali;
- c) importi stabiliti nel bando di gara per le prestazioni accessorie;
- d) riduzione del 20% prevista dalla legge per prestazioni rese ad amministrazioni e ad enti pubblici.

Peraltro il ribasso offerto dai concorrenti, per evidenti ragioni di semplificazione procedurale, deve essere unico e valutato direttamente dai medesimi come media ponderale dei ribassi che intendono offrire sulle singole predette voci, in base alle quali sarà a consuntivo determinato il corrispettivo. Di tale indicazione è opportuno fare specifico riferimento nei bandi di gara. In tal modo è garantito il rispetto dell'inderogabilità dei minimi tariffari (art. 17, co. 12-ter, 14-quarter, l. n. 109/94 e s. m.), in quanto il ribasso non riguarda la percentuale e le aliquote di cui alle tabelle A e B, in base alle quali si determina il corrispettivo relativo alle prestazioni considerate normali e che costituisce — come prima osservato — il minimo inderogabile.

Sezione Quarta

Può anche considerarsi che vi è piena rispondenza tra le suddette disposizioni in materia di determinazione del corrispettivo dei servizi tecnici e una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (emessa il 19 febbraio 2002 nella causa n. C-35/99, in materia di tariffa degli avvocati) in cui si afferma che gli articoli 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE nel nuovo testo del trattato) non ostano all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che introduca nel proprio ordinamento una tariffa che stabilisca minimi e massimi per gli onorari dei membri di un ordine professionale e ciò anche se l'introduzione è effettuata sulla base di quanto proposto da un organismo rappresentativo di una professione. Ne segue la legittimità una disposizione che, per la determinazione del compenso, preveda una contrattazione — diretta oppure in gara — fra il professionista ed il cliente nell'ambito di un minimo e di un massimo. Ciò è proprio quanto prevede l'ordinamento italiano: il corrispettivo per l'espletamento dei servizi tecnici deve essere compreso fra un minimo ed un massimo e deve essere determinato sulla base del ribasso offerto in gara dai concorrenti. Il minimo è stabilito in misura fissa dalla normativa ed il massimo è stabilito dalla stazione appaltante in misura inferiore o anche pari ad un valore limite, anch'esso stabilito dalla normativa. Se il legislatore ha dettato queste disposizioni, è perché ha ritenuto di applicare anche in materia di affidamento dei servizi tecnici il principio della concorrenza, in applicazione della normativa comunitaria che considera l'attività professionale dei tecnici come esercizio di impresa.

In base alle considerazioni esposte va configurata altresì la possibilità di indire le gare di appalto sulla base, oltre che del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche del criterio del prezzo più basso (ovvero del ribasso più alto) in quanto il ribasso offerto dai concorrenti, come prima osservato, non riguarderebbe le percentuali e le aliquote delle tabelle A e B allegate alle tariffe professionali — che sono fisse ed inderogabili — ma soltanto le prestazioni speciali (incrementi delle aliquote della tabella B ed i prezzi di mercato delle prestazioni accessorie (eventualmente determinati sulla base dell'abrogato decreto 4 aprile 2001) ed il rimborso spese. Va considerato che, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'impiego di tale criterio, nel caso si utilizzi la procedura del pubblico incanto, è quasi obbligatorio, in quanto il numero dei concorrenti sarà probabilmente molto alto e ciò rende impossibile, sul piano tecnico-operativo, applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In un bando siffatto, a parità di ribasso non suscettibile di essere aumentato senza violare i minimi inderogabili e cioè pari al 100% — evenienza che si potrebbe verificare frequentemente — non è da escludere che l'aggiudicazione possa essere prevista ed avvenire, sulla base del principio di cui all'articolo 77, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, mediante sorteggio pubblico; questo sarebbe effettuato fra soggetti tutti in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ritenuti dalla stazione appaltante idonei a garantire una sufficiente qualità professionale ed economica dell'aggiudicatario. Comunque, il criterio più apprezzabile rimane quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il quale, oltre agli aspetti economici dell'offerta, tiene conto anche di quelli qualitativi.

Determinazioni

Si ritiene, quindi, che il criterio del prezzo più basso — e cioè del ribasso più alto — non possa essere impiegato qualora l'intervento da progettare, qualsiasi sia il suo importo, rientri nella classe I, categorie *a), b), c), d)* prima indicate, e cioè si tratti di un organismo edilizio e comunque quando l'intervento produca effetti sul territorio e sull'ambiente. In questo caso, infatti, la valutazione del merito tecnico dell'offerta sotto l'aspetto qualitativo dei concorrenti e la metodologia progettuale indicata nell'offerta sono elementi non rinunciabili ai fini dell'individuazione dell'aggiudicatario dei servizi posti in gara. Va, però, anche osservato che l'impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa comporta — come si è prima osservato — la necessità di utilizzare la licitazione privata e non il pubblico incanto.

Per le esposte considerazioni, l'Autorità è dell'avviso che i bandi di gara per l'affidamento delle prestazioni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 109/94 (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale) debbano prevedere:

- 1) indicazione della classe e categoria o delle classi e categorie dell'intervento da progettare, individuata o individuate sulla base dell'elencazione contenuta nell'articolo 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143;
- 2) specificazione che la quota dei corrispettivi riferiti alle prestazioni normali e alle prestazioni speciali sarà determinata a consuntivo sulla base della percentuale prevista oppure delle percentuali previste — in corrispondenza della classe e della categoria, oppure delle classi e delle categorie indicate nel bando nonché dell'importo dei lavori progettati — dalla tabella A della suddetta legge n. 143/49 e integrazioni e delle aliquote della tabella B, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 14-ter, della legge n. 109/94 nonché, per quanto riguarda le prestazioni dei geologi, sulla base delle corrispondenti tabelle della tariffa dei predetti soggetti;
- 3) indicazione delle aliquote della tabella B da applicare per la determinazione della quota dei corrispettivi relativi alle prestazioni normali;
- 4) indicazione degli aumenti delle aliquote della tabella B che, ai sensi dell'articolo 21 della citata legge n. 143/49, si ritiene debbano essere applicati, al netto del ribasso offerto in gara, per la determinazione della quota dei corrispettivi relativi alle prestazioni speciali;
- 5) specificazione che la quota del corrispettivo relative alle prestazioni accessorie sarà determinata, al netto del ribasso offerto in gara, sulla base degli importi indicati nel bando;
- 6) indicazione della percentuale dei corrispettivi delle prestazioni normali, speciali e accessorie che, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della citata legge n. 143/1949, costituisce, al netto del ribasso offerto in gara, il cosiddetto compenso accessorio;
- 7) indicazione che l'offerta economica sia costituita da un unico ribasso da applicare, in sede di determinazione a consuntivo dei corrispettivi:
 - a)* alla percentuale stabilita nel bando di gara per il rimborso spese;
 - b)* alle eventuali percentuali di incremento delle aliquote della tabella B,

Sezione Quarta

stabilite nel bando di gara per le prestazioni speciali;

c) agli importi, stabiliti nel bando di gara per le prestazioni accessorie;

d) alla riduzione del 20% prevista dalla legge per prestazioni rese ad amministrazioni e ad enti pubblici.

L'Autorità è, altresì, dell'avviso che le suddette indicazioni debbano essere rispettate anche negli affidamenti fiduciari.

**Chiarimenti in ordine al sistema di qualificazione,
al divieto di subappalto e all'appalto integrato
di cui alla determinazione n. 27/2002**

Determinazione del 18 dicembre 2002

(G.U. n. 304 del 30 dicembre 2002)

Considerato in fatto

Con determinazione del 16 ottobre 2002, n. 27 questa Autorità di vigilanza ha proposto agli operatori del mercato dei lavori pubblici alcune indicazioni interpretative relative all'applicazione dell'articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Al riguardo, con nota in data 11 novembre 2002, l'ANCE ha ritenuto di prospettare talune considerazioni in ordine alle conclusioni dell'Autorità, in merito a tre questioni che si riferiscono rispettivamente alla lettera C) (sistema di qualificazione), alla lettera E) (divieto di subappalto) e alla lettera G) (appalto integrato) della determinazione medesima. In particolare, sono stati avanzati dubbi sull'avviso espresso dall'Autorità in ordine al fatto che la durata delle attestazioni di qualificazione, in attesa dell'approvazione delle modifiche al DPR 25 gennaio 2000, n. 34 previste dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, è pari a tre anni; al fatto che il divieto di subappalto si riferisce — oltre che alle lavorazioni relative alle categorie di cui all'articolo 72, comma 4, del DPR n. 21 dicembre 1999, n. 554 — anche a quelle relative alle categorie di opere generali; al fatto che per la partecipazione all'appalto integrato non è sufficiente l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione. Questione analoga alla prima è stata posta anche dall'ANIEM.

L'ANCE ritiene che la validità delle attestazioni di qualificazione, in base alle disposizioni della legge n. 166/2002, è stata inequivocabilmente elevata a cinque anni e che la circostanza, prevista dalla medesima legge, dell'emanazione di norme regolamentari che dovranno disciplinare la verifica, entro il terzo anno del quinquennio di validità dell'attestazione, del permanere del possesso dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale, non comporta che la durata delle attestazioni non sia pari a cinque anni. Per quanto riguarda il divieto di subappalto l'ANCE, mentre conviene con il fatto che lo stesso si riferisca alle lavorazioni delle categorie di cui all'articolo 72, comma 4, del DPR n. 21 dicembre 1999, n. 554, il cui importo, singolarmente considerato, sia superiore al 15 % di quello complessivo dell'intervento, non concorda con la tesi secondo cui tale divieto si applica, oltre che alle suddette categorie, anche alle categorie di opere generali. Per quanto riguarda la partecipazione agli appalti integrati, infine, l'ANCE ritiene che l'interpretazione dell'articolo 19, comma 1-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m., nel testo novellato dalla legge n. 166/2002, fornita dall'Autorità, non sia condivisibile in quanto comporta l'influenza dell'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione.

Sezione Quarta

ne e, quindi, l'abrogazione implicita del sistema precedente, che consentiva alle imprese di costruzione qualificate oltre che nella costruzione anche nella progettazione di partecipare agli appalti integrati senza dimostrare il possesso di ulteriori requisiti.

L'Autorità, data l'importanza che hanno gli aspetti della normativa sui quali sono state avanzate osservazioni e dubbi interpretativi, ritiene opportuno svolgere ulteriori valutazioni e considerazioni in base alle quali confermare o modificare gli avvisi espressi nella suddetta determinazione 27/2002, ribadendo che si tratta, in ogni caso, di indicazioni che vanno, ove condivise, recepite nei bandi di gara.

Considerato in diritto

Per quanto riguarda il primo quesito (sistema di qualificazione), va ribadito che la legge n. 166/2002 non si è limitata a modificare la durata dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione (elevandola da tre a cinque anni) ma ha condizionato tale durata ad una verifica, da effettuarsi entro il terzo anno di validità dell'attestazione, in merito al mantenimento nel soggetto qualificato dei requisiti di ordine generale e di quelli di capacità strutturale. È previsto, inoltre, che le modalità di effettuazione della suddetta verifica devono essere stabilite dal regolamento di qualificazione che l'articolo 7, comma 4, della suddetta legge n. 166/2002 prevede debba essere modificato, proprio per tenere conto delle nuove disposizioni introdotte in materia.

Da quanto osservato discende che:

- a) i due aspetti — verifica entro il terzo anno del mantenimento nel soggetto qualificato dei requisiti di ordine generale e di quelli di capacità strutturale e durata quinquennale — costituiscono un *unicum* inscindibile, sia dal punto di vista concettuale sia da quello applicativo;
- b) la disposizione che ha elevato a cinque anni la durata dell'attestazione di qualificazione risulta tecnicamente e praticamente inapplicabile in assenza dell'intermediazione della disciplina di secondo livello, in quanto per la verifica occorre individuare nuovi requisiti cioè requisiti diversi da quelli previsti dal vigente regolamento, che hanno consentito e consentono ancora alle S.O.A. di rilasciare le attestazioni di qualificazione.

In base alle suddette considerazioni, deve confermarsi che, pur in assenza di un'esplicita disposizione che sospenda o rinvi nel tempo l'applicazione della norma in esame (estensione a cinque anni della validità delle attestazioni), l'interpretazione letterale e logico-sistematica della stessa induce a ritenere l'estensione inapplicabile prima dell'introduzione delle necessarie modifiche al DPR n. 34/2000. L'interpretazione è confermata dal fatto che le più remote attestazioni di qualificazione hanno ancora un residuo di validità pari a circa 15 mesi nonché dalla constatazione che in sede governativa si sono attivate opportune iniziative e si ha notizia di una prossima emanazione di un atto regolamentare che appresta soluzione ai problemi che insorgerebbero in caso di mancata emanazione delle previste norme regolamentari.

Per quanto riguarda il secondo quesito (divieto di subappalto) va in primo luogo osservato (artt. 72, co. 1, 2, 3; art. 73, co. 1, 2, 3 DPR n. 554/1999):

- a) gli interventi a cui si riferisce la disciplina sui lavori pubblici sono di norma costituiti da un insieme di lavorazioni;

Determinazioni

- b) l'insieme delle lavorazioni deve essere suddiviso — sulla base dell'appartenenza delle stesse alle categorie del sistema di qualificazione e, quindi, con riferimento alle specifiche relative declaratorie — in sottoinsiemi di lavorazioni;
- c) il bando di gara deve riportare l'indicazione di tutti i sottoinsiemi delle lavorazioni con i relativi importi e categorie;
- d) il sottoinsieme di maggiore importo individua la categoria prevalente;
- e) i sottoinsiemi diversi da quello della categoria prevalente da indicare nel bando di gara sono quelli di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto o comunque superiore a € 150.000 nonché quelli di importo inferiore a tali valori, qualora si ritenga necessario che la loro esecuzione sia effettuata da imprese adeguatamente qualificate.

Va poi rilevato:

- a) l'articolo 74, comma 1, del DPR n. 554/1999 prevede la regola che le imprese aggiudicatrici (quindi in possesso della qualificazione nella categoria prevalente) possono eseguire tutte le lavorazioni di cui si compone l'intervento appaltato oppure possono subappaltarle ad imprese qualificate;
- b) l'articolo 74, comma 2, prima parte del primo periodo, del suddetto DPR n. 554/1999, introduce un'eccezione alla regola prima indicata, stabilendo che le imprese aggiudicatrici non possono eseguire direttamente le lavorazioni relative alle categorie di opere generali ed a quelle delle categorie indicate all'articolo 72, comma 4, (OS2 - superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico; OS3 - impianti idrico-sanitari, OS4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS5 - impianti pneumatici; OS11 - apparecchiature strutturali speciali; OS13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS14 - impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; OS16 - impianti per centrali produzione elettrica; OS17 - linee telefoniche ed impianti di telefonia; - OS18 componenti strutturali in acciaio; OS19 - impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione e trattamento dati; OS20 - rilevamenti topografici; OS21 - opere strutturali speciali; OS22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; OS27 - impianti per la trazione elettrica; OS28 - impianti termici e di condizionamento; OS29 - armamento ferroviario; OS30 - impianti interni elettrici; telefonici e televisivi; OS33 - coperture speciali; OG11 - impianti tecnologici; OG12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) se prive delle relative qualificazioni;
- c) l'articolo 74, comma 1, seconda parte del primo periodo del detto DPR n. 554/1999 stabilisce che le lavorazioni relative alle categorie di opere generali ed a quelle delle categorie indicate all'articolo 72, comma 4, possono essere subappaltate o incorporate «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.»;
- d) il combinato disposto dell'articolo 74 del DPR n. 554/1999 e dell'ultimo capoverso delle premesse all'allegato A al DPR n. 34/2000 — secondo cui non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatrici se prive delle relative adeguate qualificazioni le categorie di lavori per le quali nell'allegata tabella A - *Corrispondenze nuove e vecchie categorie* è prescritta la qualificazione obbligatoria — fa ritenere che la disposizione che consente l'esecuzione diretta delle lavorazioni soltanto se si è in possesso delle

Sezione Quarta

relative qualificazioni riguardi, oltre alle categorie di opere generali ed a quelle dell'articolo 72, comma 2, del DPR n. 554/1999, anche le seguenti ulteriori categorie (OS9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; OS10 - segnaletica stradale non luminosa; OS15 - pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; OS24 - verde e arredo urbano; OS25 - scavi archeologici; OS31 - impianti per la mobilità sospesa), in quanto considerate nella tabella indicata a qualificazione obbligatoria e tanto nella considerazione che le indicate disposizioni non siano da considerarsi in contrasto fra di loro — per cui sarebbe applicabile soltanto la disposizione dell'articolo 74 del DPR n. 554/1999 sulla base del fatto che essa è entrata in vigore successivamente a quella di cui al DPR n. 34/2000 (28 luglio 2002 e 1° marzo 2002) — ma sono, invece, da considerarsi integrative e complementari.

Tutto ciò premesso e tornando al divieto di subappalto di cui alla precedente lettera c), va rilevato che la soluzione della questione è collegata all'interpretazione della disposizione «fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.» che è stata posta dal legislatore come eccezione al principio della generale subappaltabilità delle lavorazioni riguardanti sia le categorie di generali sia quelle di cui all'articolo 72, comma 4, del DPR n. 554/1999.

Sul punto va ricordato che l'Autorità ha già precisato (determinazione 27/2002) che la disposizione dell'articolo 13, comma 7, della legge n. 109/94 e s. m. — in base alla modifica introdotta dalla legge n. 166/2002 — deve essere interpretata nel senso che il divieto di subappalto si applica per quelle lavorazioni, diverse da quelle della categoria prevalente, il cui importo, singolarmente considerato, superi il 15% dell'importo complessivo dell'intervento.

Va poi osservato che la disposizione non individua con chiarezza se l'eccezione alla subappaltabilità si riferisce soltanto alle lavorazioni delle categorie indicate all'articolo 72, comma 4, del DPR n. 554/1999 o anche alle categorie di opere generali. La complessiva disposizione, infatti, è inserita nella seconda parte dell'articolo 74, comma 2, del DPR n. 554/1999 e, quindi può essere interpretata in due modi opposti, precisamente ritenendo:

- a) esse (categorie di opere generali e categorie di cui all'articolo 72, comma 4, del DPR n. 554/1999), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge n. 109/1999 (cioè fatto salvo che il loro importo, singolarmente considerato, superi il 15% dell'importo complessivo), sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazione temporanee di tipo verticale;
- b) esse (categorie di opere generali e categorie di cui all'articolo 72, comma 4, del DPR n. 554/1999), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7 (cioè fatte salve quelle di cui all'articolo 72, comma 4, del DPR n. 554/1999 qualora il loro importo, singolarmente considerato, superi il 15% dell'importo complessivo), sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazione temporanee di tipo verticale.

Determinazioni

L'incertezza dell'interpretazione letterale della disposizione comporta la necessità di un'interpretazione logico-sistematica. In base a tale criterio interpretativo è stata ritenuta corretta l'interpretazione di cui alla lettera *a*), in quanto l'interpretazione di cui alla lettera *b*) porterebbe a risultati illogici e irrazionali: comporterebbe, infatti, che in un appalto in cui siano previste come categoria prevalente la OG3 (autostrada e ponti) e come categorie diverse dalla prevalente sia la OG4 (galleria) sia la OS13 (strutture prefabbricate in cemento armato) o la OS18 (componenti strutturali in acciaio) — entrambe di importo, singolarmente considerato, superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento — il divieto di subappalto si applicherebbe per la OS13 e per la OS18 e non per la OG4; oppure che in un appalto in cui siano previste come categoria prevalente la OG9 (impianti per la produzione di energia elettrica) e come categorie diverse dalla prevalente sia la OG1 (edifici civili ed industriali) sia la OS4 (impianti elettromeccanici e trasportatori) — entrambe di importo, singolarmente considerato, superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento — il divieto si applicherebbe per la OS4 e non per la OG1.

La correttezza di questa interpretazione trova fondamento, oltre che nelle considerazioni esposte nelle determinazioni del 20 dicembre 2001, n. 25 e del 16 ottobre 2002, n. 27, anche nel fatto che l'ordinamento (art. 13, co. 7, l. n. 109/94 e s. m.) prevede il divieto di subappalto — e, di conseguenza, l'obbligo per l'aggiudicatario di essere in possesso della relativa qualificazione — sulla base della ricorrenza di due elementi: le lavorazioni siano relative ad «opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quali strutture, impianti ed opere speciali» e che esse «superino altresì in valore il 15% dell'importo totale dei lavori». Non si può negare che il contenuto tecnologico o la complessità tecnica della categoria OG3 non siano minori di quelli delle categorie OS13 e OS18 e così per le categorie OG1 e OS4. Un'interpretazione logico-sistematica della disposizione, quindi, non può portare ad affermare altro che l'eccezione alla subappaltabilità riguarda sicuramente le categorie di cui all'articolo 72, comma 4, del DPR n. 554/1999 ma anche le categorie di opere generali che presentano l'indicata medesima caratterizzazione di specializzazione.

Va inoltre rilevato che l'articolo 13, comma 7, della legge n. 109/94 e s. m. ha demandato al regolamento attuativo della legge di definire altresì l'elenco delle opere di cui al comma stesso e ciò è avvenuto sia attraverso la definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera *g*), del DPR n. 554/1999 sia con le indicazioni contenute nell'articolo 72, comma 4, e nell'articolo 74 del suddetto DPR n. 554/1999.

In base alle considerazioni indicate, in ordine al problema del divieto di subappalto, conclusivamente e sinteticamente si può affermare che i sottinsiemi delle lavorazioni qualora:

- a*) siano di importo inferiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto e siano appartenenti a categorie a qualificazione non obbligatoria, sono subappaltabili e/o scorporabili nonché eseguibili dall'aggiudicatario anche se non è in possesso delle corrispondenti qualificazioni;
- b*) siano di importo inferiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto e siano appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria, sono sub-

Sezione Quarta

- appaltabili e/o scorporabili nonché eseguibili dall'aggiudicatario se è in possesso delle corrispondenti qualificazioni;
- c) siano di importo superiori al 15% dell'importo complessivo dell'appalto e siano appartenenti ad una categoria generale o alle categorie di cui all'articolo 72, comma 4 del DPR n. 554/1999, non sono subappaltabili, con la conseguenza che l'aggiudicatario deve eseguirle direttamente (nella misura non inferiore al settanta per cento, secondo l'avviso espresso nella determinazione n. 25/2001) e, quindi, deve essere qualificato, oltre che nella categoria prevalente, anche con riferimento alle stesse.

Va constatato, infine, che molte stazioni appaltanti (per esempio: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Provveditorati regionali per il Lazio, per la Campania, per la Sicilia, per la Puglia; STA S.p.A. di Roma; ADR - Aeroporti di Roma; Autostrade S.p.A.; Anas - compartimento per l'Emilia e Romagna; ATM - Azienda torinese per la mobilità; INSULA S.p.A. di Venezia; Amministrazione provinciale di Napoli; Amministrazione provinciale di Venezia; Azienda ospedaliera, Istituto ospitalieri di Verona; Comune di Accadia in provincia di Foggia; Comune di Viddalba in provincia di Sassari) indicano nei loro bandi quali lavorazioni vanno considerate subappaltabili e scorporabili e quali soltanto scorporabili e specificano la possibilità per le imprese di partecipare alle gare che prevedono una o più delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 anche se sono in possesso della qualificazione in OG11. Così i concorrenti sono resi edotti delle specifiche regole previste per la gara, con effetti positivi su correttezza, imparzialità, tempestività, trasparenza efficacia delle procedure e piena rispondenza al principio della libera concorrenza.

Per quanto riguarda il terzo quesito (appalto integrato), va in primo luogo osservato che il problema della partecipazione delle imprese agli appalti integrati ha trovato una specifica regolamentazione legislativa solo con la legge n. 166/2002. In precedenza, tale aspetto era disciplinato dall'articolo 3, commi 1, 8, e dall'articolo 18, comma 7, del DPR n. 34/2000, che prevedono disposizioni per la qualificazione per progettazione e costruzione e per la partecipazione agli appalti integrati in assenza di tale qualificazione. La qualificazione per progettare e costruire era ottenuta, ed è ancora oggi ottenuta, oltre che sulla base dei normali requisiti di ordine generale e speciali, sulla base della sola presenza nell'organico del soggetto da qualificare di un numero crescente di tecnici (da due a sei) in rapporto all'importo della classifica di qualificazione e, pertanto, la qualificazione non era e non è differenziata in rapporto alle categorie di opere generali o specializzate previste dal regolamento di qualificazione. La disposizione comporta, quindi, che la suddetta qualificazione non fornisce alcuna attestazione di aver espletato in precedenza l'attività di progettazione nella specifica o nelle specifiche categorie che costituisce o costituiscono l'intervento al quale si riferisce l'appalto integrato.

Sono stati, verosimilmente, i limiti propri di tale modalità di qualificazione che hanno indotto il legislatore — stante anche il presumibile maggiore impiego dell'appalto integrato — ad introdurre nell'articolo 19 della legge n. 109/94 e s.m. il comma 1-ter, contenente una specifica disciplina relativa alla partecipazione delle imprese a tale tipo di appalto. La prima parte del primo periodo del suddetto comma dispone, in particolare, che la parteci-